

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali: queste le proposte di modifica al Codice di Procedura Civile e Codice di procedura Penale

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali

(decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016)

Roma, 1° dicembre 2016

Ipotesi di modifica alle disposizioni del CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 342 c.p.c. Forma dell'appello</p> <p>L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. <p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.</p>	<p>Art. ... Principio di chiarezza e sinteticità degli atti</p> <p>Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica.</p> <p>Art. 342 c.p.c. Forma dell'appello</p> <p>L'appello si propone con citazione. Deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 163 e individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati. Deve essere motivato e indicare, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e la loro rilevanza;2) le violazioni di legge e la loro rilevanza. <p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.</p>

<p>Art. 366 c.p.c. Contenuto del ricorso</p> <p>Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-<i>bis</i>; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. <p>Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p> <p>Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.</p> <p>Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.</p>	<p>Art. 366 c.p.c. Contenuto del ricorso</p> <p>Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa; 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi di cui al n. 4) che precede, del passo degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali lo stesso si fonda, nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo. <p>Il rispetto della previsione di cui al n. 6) del comma che precede e dell'art. 369, comma 2, n. 4) soddisfa il requisito dell'autosufficienza.</p> <p>Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p> <p>Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.</p> <p>Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.</p>
<p>Art. 369 c.p.c. Deposito del ricorso</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione</p>	<p>Art. 369 c.p.c. Deposito del ricorso</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione</p>

<p>alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; <p>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</p> <p>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p> <p>Art. 378 c.p.c. Deposito di memorie di parte</p> <p>Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.</p>	<p>alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica o autenticata¹ della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica o autenticata dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; tali depositi possono essere omessi nel caso in cui i documenti sopra indicati, ad eccezione della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove avvenuta, siano già presenti nel fascicolo d'ufficio informatico del giudice che li ha pronunciati; <p>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</p> <p>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; il deposito dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito non esonera la parte dal rispetto del disposto dell'articolo 366, comma 1, n. 6) e dell'obbligo di autonomo deposito, in formato cartaceo o informatico, degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p> <p>Art. 378 c.p.c. Memorie di parte</p> <p>Il pubblico ministero può presentare una breve memoria in cancelleria non oltre quindici giorni prima dell'udienza.</p> <p>I difensori possono presentare le loro brevi memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza per illustrare i motivi già</p>
--	---

¹ Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel testo introdotto dall'art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

<p>Art. 379 c.p.c. Discussione</p> <p>All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.</p> <p>Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.</p> <p>Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 380-ter c.p.c. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.</p> <p>Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.</p> <p>In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.</p> <p>Art. 384 c.p.c. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito</p> <p>La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,</p>	<p>esposti negli atti introduttivi e per replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero.</p> <p>Art. 379 c.p.c. Discussione</p> <p>All'udienza il relatore riferisce sinteticamente i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso, indicando, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione.</p> <p>Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese, anche con particolare riferimento a specifici aspetti evidenziati dal relatore.</p> <p>Non sono ammesse repliche.</p> <p>Il presidente dirige la discussione fissando, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento delle difese.</p> <p>Art. 380-ter c.p.c. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.</p> <p>Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare brevi memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.</p> <p>In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.</p> <p>Art. 384 c.p.c. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito</p> <p>La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,</p>
--	--

decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Art. 385 c.p.c.

Provvedimenti sulle spese

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Art. 434 c.p.c.

Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di **brevi memorie contenenti** osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Art. 385 c.p.c.

Provvedimenti sulle spese

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Nel provvedere sulle spese, la corte può ridurre o aumentarne l'importo fino ad massimo del 20% se le parti non si sono attenute, nella redazione degli atti difensivi, a criteri di chiarezza e sinteticità.

Art. 434 c.p.c.

Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 **e individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati.** L'appello deve essere motivato e

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Art. 140 disp. att. c.p.c.

Deposito delle memorie di parte.

Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

indicare, a pena di inammissibilità:

1) **le censure** alla ricostruzione **dei fatti** compiuta dal giudice di primo grado **e la loro rilevanza**;

2) **le violazioni di legge** e la loro rilevanza.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Art. 140 disp. att. c.p.c.

Atti di parte

Le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, anche in conformità con le previsioni dei protocolli processuali stipulati dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio nazionale forense.

Il solo mancato rispetto delle previsioni dei protocolli non è motivo di inammissibilità dell'atto o di altra conseguenza a carico delle parti.

Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali
(decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016)

Roma, 1° dicembre 2016

**Ipotesi di modifica alle disposizioni del
CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 523 c.p.p. Svolgimento della discussione</p> <p>1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-<i>bis</i>.</p> <p>2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.</p> <p>4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p>5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p>	<p>Art. 109-<i>bis</i> c.p.p. Principio di sinteticità degli atti</p> <p>1. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, inserendo in essi soltanto le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo.</p> <p>Art. 523 c.p.p. Svolgimento della discussione</p> <p>1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-<i>bis</i>.</p> <p>2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, fissando, se necessario, limiti temporali agli interventi delle parti.</p> <p>4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p>5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p>

6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.

Art. 581 c.p.p.

Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

- a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le richieste;
- c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Art. 602 c.p.p.

Dibattimento in appello

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. *[Abrogato]*

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Art. 606 c.p.p.

Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà

6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.

Art. 581 c.p.p.

Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso.

2. L'impugnazione deve essere chiara e sintetica e deve enunciare:

- a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le richieste;
- c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Art. 602 c.p.p.

Dibattimento in appello

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa **una sintetica** relazione della causa.

1-bis. Il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.

2. *[Abrogato]*

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Art. 606 c.p.p.

Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà

riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Art. 614 c.p.p.
Dibattimento

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

4. A pena di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve formare apposito elenco degli atti del processo richiamati nell'impugnazione con riferimento ai motivi proposti, indicandone la collocazione all'interno del fascicolo processuale. Ove l'atto non sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto, ha l'onere di allegarne copia, ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.

Art. 614 c.p.p.
Dibattimento

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

<p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 173 disp. att. c.p.p. Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto.</p> <p>1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.</p> <p>2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.</p> <p>3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.</p>	<p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa una sintetica relazione della causa.</p> <p>3-bis. Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 167-bis disp. att. c.p.p. Motivazione della sentenza</p> <p>Nella sentenza i motivi dell'impugnazione sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.</p> <p>Art. 173 disp. att. c.p.p. Enunciazione del principio di diritto.</p> <p>1. [Si propone l'abrogazione]</p> <p>2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.</p> <p>3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.</p>
---	--